



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF214

INFO FLASH

La Nuova Redazione

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI – LE FAQ DEL MISE
RIFERIMENTI	D.M. 24/10/2017 E 06/03/2017; D.M. 23/09/2014; FAQ MISE
CIRCOLARE DEL	05/12/2017

Sintesi: si riportano i recenti chiarimenti forniti dal MISE in forma di FAQ sugli incentivi, sotto forma di voucher, a favore delle micro e PMI finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

Il **D.L. 145/2013** ha introdotto un bonus, in forma di voucher, per la digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico tramite **l'acquisto di software, hardware e servizi che consentano:**

Miglioramento dell'efficienza aziendale
Modernizzazione dell'organizzazione del lavoro
Sviluppo di soluzioni di e-commerce
Connettività a banda larga e ultralarga
Collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino difficilmente realizzabili
Formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette PMI

La misura è stata oggetto di attuazione ad opera del **D.M. 23/09/2014**, recentemente sostituito dal **D.M. 24/10/2017** (in G.U. del 04/11/2017) che, ha ridefinito **termini e modalità per la concessione del contributo** (rinviando al precedente DM per gli altri aspetti).

La **ripartizione delle risorse finanziarie:**

- fatta salva l'istituzione di una **riserva del 5%** destinata alla concessione del voucher alle micro e PMI con conseguimento del **rating di legalità** (oggetto di comunicazione, **pena revoca dell'agevolazione**, al MISE per revoca o sospensione successivamente alla data di presentazione della domanda)
- varia a seconda **dell'ubicazione** regionale dell'unità produttiva di **realizzazione del progetto**.

DESTINATARI E REQUISITI

I **destinatari** sono le micro e PMI, costituite in qualsiasi forma giuridica, che risultano possedere, alla data della presentazione della domanda, i requisiti previsti dall'art. 5 del D.M. 23/09/2014.

Categoria di impresa	Effettivi: unità lavorative anno (ULA)	e	Fatturato annuo (in milioni di euro)	oppure	Totale di bilancio (annuo)
Microimpresa	meno di 10	e	≤ 2	oppure	≤ 2
Piccola impresa	meno di 50	e	≤ 10	oppure	≤ 10
Media impresa	meno di 250	e	≤ 50	oppure	≤ 43

Si evidenzia inoltre che, ai fini del calcolo dimensionale, devono essere considerati i rapporti di collegamento e/o di associazione esistenti tra le imprese secondo quanto previsto dal D.M. 18/04/2005.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

REQUISITI	
1)	Sede legale e/o unità locale attiva in Italia e iscrizione nel Registro delle imprese
2)	Non essere in stato di fallimento, liquidazione anche volontaria o sottoposti a procedure concorsuali
3)	Deve trattarsi di imprese che non sono attive nei settori della pesca e acquacoltura, produzione primaria dei prodotti agricoli e trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, fatto salvo che le stesse svolgano altre attività rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento de minimis
4)	Rimborso o deposito in c/c bloccato di aiuti ricevuti che sono qualificati illegali/incompatibili dalla normativa Ue
5)	Non ricevimento, per le spese oggetto delle agevolazioni, di altri contributi pubblici
Inoltre, in aggiunta ai requisiti sopra esposti, se ne rinvencono altri nel modello da presentare per la domanda di prenotazione del voucher, che attengono a:	
<ul style="list-style-type: none"> - essere in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali; - non essere destinatari di sanzioni interdittive (D.Lgs. 231/2001, art. 9, co. 2); - non essere destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena con patteggiamento, per i reati che costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto/concessione ai sensi della normativa sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; - non presentazione di altre domande per l'accesso alle agevolazioni in commento; - pianta organica dei dipendenti. 	

LE FAQ DEL MISE

Recentemente il MISE ha pubblicato una serie di FAQ, che si riportano nel seguito, suddivise in ragione dell'argomento affrontato.

PROFESSIONISTI	
QUESITO	Gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste ai sensi del decreto 23/09/2014 ?
RISPOSTA	Per l'accesso alle agevolazioni, tra i requisiti previsti vi è quello relativo all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle imprese. Pertanto, con riferimento alla fattispecie concreta, gli studi professionali e i liberi professionisti possono accedere al beneficio a condizione che svolgano la propria attività in forma di impresa (e riguarda le società tra professionisti) e siano iscritti, alla data di presentazione della domanda, al suddetto registro.

SETTORE DI ATTIVITA'	
QUESITO	Sono previste delle restrizioni in ordine ai settori di attività economica dei soggetti beneficiari ?
RISPOSTA	Sì. Possono beneficiare del voucher le imprese operanti in tutti i settori di attività economica ad eccezione di quelli esclusi dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 (aiuti "de minimis") quali il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e acquacoltura. Tuttavia, qualora le imprese che operano in tali settori svolgano anche attività economiche ammissibili, le stesse possono beneficiare del voucher a condizione che siano in possesso di un adeguato sistema di separazione delle attività o di un sistema contabile che assicuri la distinzione dei costi.

ENTI O ASSOCIAZIONI NON ISCRITTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE	
QUESITO	Le associazioni o gli enti che, pur esercitando una attività economica, non risultano iscritti al Registro delle Imprese ma sono registrate unicamente presso il REA delle Camere di Commercio possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste dal decreto 23/09/2014 ?
RISPOSTA	No, in quanto ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. c) del decreto 23/09/2014 possono presentare domanda di agevolazione esclusivamente le imprese che, indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato, risultano iscritte nel Registro delle Imprese. Pertanto, i soggetti registrati unicamente presso il REA delle Camere di Commercio (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non rientrano tra i soggetti ammissibili alle agevolazioni in esame.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE	
QUESITO	Un'impresa che ha avviato la procedura prevista dall'articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato preventivo con continuità aziendale), può presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste dal decreto 23/09/2014 ?
RISPOSTA	No, in quanto l'art. 5, co. 1, lett. d), del decreto 23/09/2014, prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda non deve essere sottoposto a una procedura concorsuale e non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

SPESE AMMISSIBILI E AMBITO DI ATTIVITA'

Le **spese ammissibili** variano a seconda degli **ambiti di attività**:

AMBITO DI ATTIVITA'		SPESE AMMISSIBILI
a)	Miglioramento efficienza aziendale	Acquisto hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali
b)	Modernizzazione organizzazione lavoro	Acquisto hardware, software e servizi di consulenza specialistica per la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento all'uso di strumenti tecnologici e introduzione di forme flessibili di lavoro, tra cui il telelavoro
c)	Sviluppo di soluzioni di e-commerce	Acquisto di hardware, software anche specifici per la gestione delle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce
d)	Connettività a banda larga e ultralarga	Spese di attivazione del servizio per la connettività sostenute una tantum (con esclusivo riferimento ai costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche e ai costi di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga)
e)	Collegamento alla rete con tecnologia satellitare	Spese relative all'acquisto e all'attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare
f)	Formazione qualificata del personale	Spese per la partecipazione a corsi e per l'acquisizione di servizi di formazione qualificata (a favore di titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti dell'impresa beneficiaria)

DATA DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE AMMISSIBILI	
QUESITO	Da quando possono essere sostenute le spese ammissibili alle agevolazioni ?
RISPOSTA	Come previsto all'art. 2, co. 3 del decreto 23/09/2014, le spese devono essere sostenute solo successivamente all'assegnazione del voucher. L'avvio del progetto deve essere, quindi, successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del provvedimento cumulativo di prenotazione del voucher di cui all'art. 4, co. 1, del decreto direttoriale 24/10/2017.

TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEL PROGETTO	
QUESITO	Entro quali termini occorre ultimare il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico ?
RISPOSTA	Il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico deve essere ultimato entro 6 mesi dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del provvedimento cumulativo di prenotazione del voucher. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al progetto stesso. Si evidenzia, inoltre, che le prestazioni svolte a titolo di servizi di consulenza o di formazione, facenti parte del progetto agevolato, devono essere realizzate entro il medesimo periodo.

AMBITI DI ATTIVITA'	
QUESITO	Con riferimento agli ambiti di attività di cui all'art. 2, co. 2, lett. a) (miglioramento dell'efficienza aziendale), lettera b) (modernizzazione dell'organizzazione del lavoro) e lettera c) (sviluppo di soluzioni di e-commerce) del decreto 23/09/2014, sono ammissibili le spese per i canoni relativi a servizi informatici (per es. i canoni di abbonamento per il cloud storage) o per il noleggio di attrezzature informatiche ?
RISPOSTA	No, con riferimento agli ambiti di attività di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), b) e c) del decreto 23/09/2014 sono ammissibili esclusivamente le spese per l'acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla realizzazione dei progetti

LICENZA D'USO DEI SOFTWARE

QUESITO	Sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto a tempo determinato di licenze d'uso dei software ?
RISPOSTA	Sì, fermo restando la revoca qualora l'impresa beneficiaria non mantenga nei 3 anni successivi alla data di erogazione del voucher le componenti hardware e software nell'unità produttiva oggetto del progetto.

EROGAZIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE QUALIFICATA

QUESITO	I servizi di formazione qualificata di cui all'art. 2, co. 2, lett. f), del decreto 23/09/2014 devono essere erogati esclusivamente da enti accreditati ?
RISPOSTA	Le spese connesse alla partecipazione a corsi e all'acquisizione di servizi di formazione qualificata sono ammissibili alle condizioni indicate nel decreto 23/09/2014, tra le quali non sono previste restrizioni in merito di requisiti dei fornitori dei predetti servizi di formazione. Si ricorda, comunque, che al fine di consentire i controlli di cui all'art. 10 del suddetto decreto, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare la documentazione attestante l'effettiva fruizione dei servizi oggetto del voucher (per esempio, gli attestati individuali di partecipazioni ai corsi, i cv dei docenti, etc).

CONTO CORRENTE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI BENI/SERVIZI

QUESITO	L'impresa beneficiaria è tenuta ad utilizzare un conto corrente bancario dedicato per effettuare i pagamenti dei beni e/o dei servizi oggetto delle agevolazioni previste dal decreto 23/09/2014 ?
RISPOSTA	No, l'impresa beneficiaria può utilizzare un conto corrente, anche non dedicato, per il pagamento delle spese previste nell'ambito del progetto agevolato. I pagamenti devono, comunque, essere effettuati solo attraverso il c/c prescelto e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del decreto 24/10/2017.

RENDICONTO DELLE SPESE

QUESITO	L'impresa può rendicontare spese diverse rispetto a quanto indicato nella domanda di agevolazioni presentata a valere sul decreto 23/09/2014 ?
RISPOSTA	In fase di domanda di agevolazioni l'impresa è tenuta ad indicare esclusivamente, per ogni ambito di intervento di cui al decreto 23/09/2014, la tipologia di bene e/o servizio previsto (software, hardware, servizi di consulenza, opere infrastrutturali e tecniche e servizi di formazione) e il relativo importo. In fase di erogazione, l'impresa assegnataria del voucher può rendicontare spese riferibili anche a tipologie di beni e/o di servizi diverse rispetto a quanto indicato in domanda, fermo restando che quelle rendicontate possono essere ammissibili nel limite dell'importo previsto in domanda per ciascun ambito di attività e nel rispetto delle condizioni indicate nei decreti del 23/09/2014 e del 24/10/2017.

FORNITORI ESTERI

QUESITO	L'impresa beneficiaria può acquistare i beni e/o i servizi previsti dall'art. 7 del decreto 23/09/2014 da fornitori con sede all'estero ?
RISPOSTA	Sì, la norma non preclude tale possibilità, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite in relazione all'ammissibilità delle spese dai decreti del 23/09/2014 e del 24/10/2017. In ogni caso, il fornitore è tenuto a rilasciare la liberatoria (schema di cui all'allegato n. 4 del decreto 24/10/2017), sottoscritta con le modalità previste all'art. 38, co. 3, del DPR 445/2000, allegando pertanto fotocopia del documento d'identità del dichiarante o sottoscritta con firma digitale.

ACQUISTO DI BENI DA TERZI CHE NON HANNO RELAZIONI CON L'ACQUIRENTE

QUESITO	Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni delle spese, che cosa che le spese devono essere relative a beni acquistati da "terzi che non hanno relazioni con l'acquirente" ?
RISPOSTA	La condizione deriva da una specifica disposizione prevista in tal senso dalla Commissione Ue in materia di aiuti di stato. A tal fine la stessa Commissione ha chiarito che le parti devono essere indipendenti e non deve esservi, per lo meno, alcuna influenza (decisiva o meno) sulla composizione, sulle votazioni, e sulle decisioni degli organi di un'impresa. Ecco perché anche la sussistenza di una piccola partecipazione al capitale (ad esempio: 1%) indicherebbe che le parti non sono indipendenti e questo sia nel caso in cui la partecipazione è detenuta dall'impresa beneficiaria in quella fornitrice sia nel caso contrario.

ELEMENTI PER L'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA

QUESITO	Quali sono gli elementi che consentono di determinare l'ammissibilità delle spese riferite all'ambito di attività "miglioramento dell'efficienza aziendale" (art. 2, co. 2, lett. a) del decreto 23/09/2014) ?
RISPOSTA	In relazione all'ambito di attività "miglioramento dell'efficienza aziendale" sono ammissibili le spese per l'acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali. Per quanto riguarda le componenti hardware e software, possono ritenersi ammissibili tutte le strumentazioni tecniche e informatiche basate su tecnologie digitali che complessivamente considerate sono in grado di assicurare un miglioramento dell'efficienza aziendale. A titolo esempio possono ritenersi ammissibili i computer e le relative periferiche (monitor, stampanti, plotter, ecc.) e i devices utilizzati per uso esclusivo aziendale (tablet, smartphone, ecc.). Sono, inoltre, ammissibili le attrezzature il cui utilizzo è basato su un software dedicato che consenta la digitalizzazione del processo produttivo, in tale caso, fermo restando l'ammissibilità complessiva del costo del bene, il titolo di spesa deve contenere l'indicazione della componente di costo relativa al software

ELEMENTI PER L'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE DI SVILUPPO SOLUZIONI E-COMMERCE

QUESITO	Quali sono gli elementi che consentono di determinare l'ammissibilità delle spese riferite all'ambito di attività "sviluppo di soluzioni di e-commerce" (art. 2, co. 2, lett. c) del decreto 23/09/2014) ?
RISPOSTA	In relazione all'ambito di attività "sviluppo di soluzioni di e-commerce" sono ammissibili le spese per l'acquisto di hardware, software, inclusi software specifici per la gestione delle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce. In tale ambito, pertanto, le spese sopra indicate sono ammissibili solo qualora l'hardware, il software e il servizio di consulenza specialistico siano diretti allo sviluppo, quindi alla creazione o al miglioramento, di soluzioni che consentano lo svolgimento di transazioni commerciali realizzate tramite internet finalizzate alla vendita di beni o servizi. Inoltre, i servizi di consulenza specialistica possono essere anche diretti alla definizione della strategia di promozione della soluzione di e-commerce sviluppata sui social media e sui social network.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un **voucher**, nel limite delle risorse disponibili:

- di **importo** non superiore a **€ 10.000** per ciascun soggetto beneficiario
- concessi nella **misura massima del 50%** del totale delle spese ammissibili.

La **determinazione dell'importo del voucher prenotato per ciascuna impresa**, nei limiti dei massimali stabiliti dal Regolamento Ue n. 1407/2013, avviene per l'ammontare sopra indicato:

- sulla base delle **richieste** presentate dalle singole imprese e
- dell'eventuale **procedura di riparto delle risorse finanziarie**.

RISORSE INSUFFICIENTI

QUESITO	Cosa succede se le risorse disponibili, a livello di singola regione, non risultino sufficienti a soddisfare le richieste presentate dalle imprese ?
RISPOSTA	Come disposto dai decreti 23/09/2014 e 24/10/2017, qualora l'importo complessivo dei voucher richiesti dalle imprese, per una determinata regione, risulti superiore all'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione alle richieste delle imprese.

ATTRIBUZIONE DEL VOUCHER

QUESITO	Come viene attribuito il voucher alle imprese ?
RISPOSTA	Il Ministero provvede alla prenotazione del voucher a favore delle imprese che hanno presentato domanda attraverso un provvedimento cumulativo di prenotazione pubblicato sul sito, che conterrà, su base regionale, l'indicazione delle imprese e dell'importo dell'agevolazione prenotata. Successivamente alla presentazione da parte dell'impresa della rendicontazione delle spese sostenute, il Ministero provvederà all'assegnazione definitiva e all'erogazione del Voucher.

CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

CUMULO CON LE ALTRE AGEVOLAZIONI

QUESITO	Il voucher per la digitalizzazione delle PMI è cumulabile con altre agevolazioni ? In particolare è cumulabile con norme che prevedono benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese (come ad es. Super e Iper ammortamento) ?
RISPOSTA	Le agevolazioni previste dal decreto 23/09/2014 non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi a valere sugli stessi costi ammessi. Si rappresenta, però, che il predetto divieto di cumulo agisce solo qualora i suddetti contributi pubblici siano inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE. Il voucher risulta, invece, fruibile unitamente a tutte le misure di carattere generale che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, quindi, a formare cumulo, quali per esempio super e iper ammortamento (C.M. 4/2017).

CUMULO CON L'AGEVOLAZIONE "NUOVA SABATINI"

QUESITO	Il voucher per la digitalizzazione di cui al decreto 23/09/2014 è cumulabile con le agevolazioni "Nuova Sabatini" ?
RISPOSTA	No. Le agevolazioni del decreto 23/09/2014 non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi a valere sugli stessi costi ammessi che si configurano come aiuti di Stato (per esempio la Nuova Sabatini).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ASSEGNAZIONE E EROGAZIONE DEL VOUCHER

La **presentazione** della domanda di accesso al beneficio avviene attraverso la procedura informatica del sito ministeriale e si articola nelle seguenti **fasi**:

- **compilazione della domanda**, a partire dalle ore 10:00 del 15/01/2018;
- **invio della domanda**, a partire dalle ore 10:00 del 30/01/2018 e fino alle ore 17:00 del 09/02/2018.

Per l'**assegnazione e erogazione del voucher**, l'impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione, deve presentare telematicamente, **entro 30 giorni dalla data di ultimazione**:

- la **richiesta di erogazione**, di cui all'allegato 3 di cui si riportano i dati più rilevanti, e
- la **documentazione** riguardante la **rendicontazione delle spese sostenute** (documentazione di spesa per titoli, estratti del c/c corrente dal quale risultino i pagamenti, liberatorie sottoscritte dai fornitori di beni e servizi acquisiti, resoconto sulla realizzazione del progetto, coordinate bancarie per il versamento del voucher).

PROCEDURA INFORMATICA PER LA TRASMISSIONE DELLE DOMANDE





Nota: l'accesso alla procedura informatica è riservato al rappresentante legale dell'impresa proponente, come risultante dal certificato camerale della medesima o ad un altro soggetto interno alla sua organizzazione a cui sia delegato (attraverso la procedura informatica – "Gestione Deleghe") il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

RICHIESTA DELLA "CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI"

QUESITO	Dove è possibile richiedere la "Carta nazionale dei servizi" funzionale all'accesso alla procedura informatica ?
RISPOSTA	La CNS viene rilasciata a persone fisiche e titolari di cariche di impresa. È possibile farne richiesta alle Camere di Commercio o presso enti quali Regioni, Comuni o organismi privati. Per conoscere l'elenco pubblico degli enti adibiti al rilascio è possibile visitare il sito DigitPa.

PRESENTAZIONE DI UNA SOLA DOMANDA

QUESITO	Una stessa impresa può presentare più domande di accesso alle agevolazioni per progetti da realizzare in distinte sedi operative ?
RISPOSTA	No, in quanto ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni nella quale è tenuta ad indicare, ai fini della suddivisione su base regionale delle richieste pervenute, l'ubicazione dell'unità produttiva nell'ambito della quale viene realizzato il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico.

IMPOSTA DI BOLLO

QUESITO	Il soggetto che presenta la domanda di agevolazioni a valere sul decreto 23/09/2014 come deve adempiere all'obbligo relativo all'imposta di bollo? A quanto ammonta l'importo da pagare? E cosa si intende con l'espressione annullamento della marca da bollo ?
RISPOSTA	Il soggetto proponente assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a € 16,00 e riportando il numero identificativo della stessa nell'apposita sezione del modulo di domanda. Con l'espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR 642/1972, secondo il quale: "l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Inoltre, la marca deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA CON IL SISTEMA SPID

QUESITO	Si può presentare la domanda di agevolazioni a valere sul decreto 23/09/2014 accedendo alla piattaforma informatica attraverso il sistema SPID ?
RISPOSTA	No, la procedura informatica prevede che l'autenticazione dell'utente sia effettuata utilizzando un dispositivo di tipo CNS. I certificati accettati sono quelli emessi da un certificatore accreditato riconosciuto dall'AGID come ente emittente e il suddetto certificato deve essere valido (non scaduto).

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

QUESITO	I consulenti esterni all'impresa possono essere delegati a presentare la domanda di agevolazione a valere sul decreto 23/09/2014 ?
RISPOSTA	No, il decreto 23/09/2014 prevede che "Per presentare la domanda l'impresa deve disporre ... della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all'interno della sua organizzazione".

ALLEGAZIONE DEI PREVENTIVI DI SPESA

QUESITO	Alla domanda di accesso alle agevolazioni devono essere allegati i preventivi di spesa ?
RISPOSTA	No, alla domanda di accesso alle agevolazioni deve essere allegato solo il prospetto dei dati certificati dal Registro imprese (generato in automatico dalla procedura informatica) e, se l'impresa proponente sia associata/collegata, il prospetto dei dati per il calcolo della dimensione, redatto con l'apposito modello.